



Banking and finance

HIGHLIGHTS

- ▼ [Banca d'Italia](#). Pubblicate le Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti deteriorati
- ▼ [MiCAR](#). Pubblicati in Gazzetta Ufficiale UE i nuovi Regolamenti delegati
- ▼ [Consob](#). Richiamo di attenzione per l'adeguamento agli obblighi in materia di finanza sostenibile da parte dei gestori di OICR

ALTRE NOTIZIE

- ▼ [EBA](#). Modificate le proprie *Guidelines* sulle misure di gestione dei rischi ICT e di sicurezza a seguito dell'attuazione del Regolamento DORA
- ▼ [Banca d'Italia](#). Pubblicate le istruzioni operative relative alle valutazioni in materia di sicurezza ICT ai sensi del Regolamento DORA



HIGHLIGHTS

Banca d'Italia. Pubblicate le Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti deteriorati

Banca d'Italia ha pubblicato le **Disposizioni di vigilanza per il recepimento della Direttiva 2021/2167** sugli acquirenti e sui gestori di crediti deteriorati (Direttiva SMD), in attuazione delle previsioni di cui al Capo II, Titolo V, del Testo Unico Bancario (TUB).

In particolare, l'Autorità di vigilanza, con provvedimento dell'11 febbraio 2025, ha emanato le Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza, che si compongono di due parti:

- nella **Parte Prima** sono contenute le previsioni applicabili ai **gestori di crediti in sofferenza**, e disciplina:
 - le condizioni e la procedura di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di gestione da parte dei gestori di crediti in sofferenza e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB che intendono esercitare tale attività in Stati dell'UE diversi dall'Italia (Capitolo 2);
 - le attività esercitabili da parte dei gestori di crediti in sofferenza (Capitolo 4);
 - l'organizzazione amministrativa e contabile e il sistema dei controlli interni dei gestori di crediti (Capitolo 5);
 - l'operatività in Italia e all'estero dei gestori di crediti (Capitolo 6);
 - le regole applicabili agli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB autorizzati all'attività di gestione di crediti in sofferenza (Capitolo 11)

- nella **Parte Seconda** sono, invece, indicate le disposizioni applicabili alle banche e agli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB che svolgono l'attività di gestione, per conto di acquirenti di crediti in sofferenza, oppure che cedono o intendono cedere crediti in sofferenza, e disciplina:
 - gli obblighi di natura informativa nei confronti della Banca d'Italia, applicabili alle banche ed agli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza, per conto di acquirenti di crediti in sofferenza;
 - gli obblighi informativi nei confronti dei potenziali acquirenti e delle autorità di vigilanza.

Con tale provvedimento, Banca d'Italia ha altresì modificato le Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari, nonché le Disposizioni di vigilanza sulle informazioni e documenti da trasmettere nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata, al fine di estenderne l'applicazione ai gestori di crediti in sofferenza, con specifici adattamenti per assicurare un'applicazione proporzionale delle norme.

Link al documento: [clicca qui](#)

MiCAR. Pubblicati in Gazzetta Ufficiale UE i nuovi Regolamenti delegati



Sono stati pubblicati, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 13 febbraio 2025, i **Regolamenti delegati** della Commissione UE recanti le diverse norme tecniche di regolamentazione (RTS) elaborate dall'EBA e dall'ESMA, nell'ambito del Regolamento (UE) 1114/2023 (MiCAR).

In particolare, sono stati pubblicati i seguenti Regolamenti delegati in ambito MiCAR:

- **Regolamento delegato (UE) 2025/292**, che contiene un modello di documento per gli **accordi di cooperazione** tra le autorità competenti e le autorità di vigilanza di **paesi terzi**, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del MiCAR, al fine di assicurare la possibilità di scambiare informazioni e di cooperare con paesi terzi in merito a temi legati all'operatività in cripto *asset*.
- **Regolamento delegato (UE) 2025/293**, che specifica i requisiti, i modelli e le procedure per il trattamento dei **reclami** relativi ai token collegati ad attività (ART). In particolare, conformemente all'art. 31 del MiCAR, gli emittenti di ART devono fornire ai possessori di token e alle altre parti interessate informazioni sulle procedure di trattamento dei reclami, mettendo altresì a disposizione un modello armonizzato nelle lingue che gli emittenti e soggetti terzi utilizzano per commercializzare i loro servizi o per comunicare con i suddetti possessori di token. Nello specifico, **le informazioni fornite dall'emittente comprendono**: (i) le condizioni di ricevibilità dei reclami, (ii) informazioni dettagliate sulla procedura di presentazione dei reclami, compresi il tipo di informazioni che l'autore del reclamo deve fornire e l'identità e i recapiti della persona o del servizio cui è rivolto il reclamo; (iii) la procedura da seguire per il trattamento di un reclamo, compresa la conferma del ricevimento del reclamo, la tempistica indicativa del trattamento e la disponibilità di un'autorità competente, di un difensore civico o di meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie; (iv) l'indicazione che i reclami sono presentati agli emittenti o, se del caso, ai soggetti terzi e da questi trattati gratuitamente; (v) un riferimento all'obbligo dell'emittente di tenere informato l'autore del reclamo sulle fasi successive della procedura di trattamento.
- **Regolamento delegato (UE) 2025/294**, che disciplina i requisiti, i modelli e le procedure per il trattamento dei reclami da parte dei prestatori di **servizi per le cripto-attività (CASP)**. Infatti, i CASP devono consentire ai propri clienti, sul relativo sito web, di accedere facilmente a una descrizione chiara, comprensibile e aggiornata dei modelli e della procedura per il trattamento dei reclami, nelle lingue che i CASP utilizzano per commercializzare i propri servizi o in quelle che utilizzano per comunicare con i clienti. In particolare, **le procedure per il trattamento dei reclami devono comprendere una serie di elementi**: (i) le condizioni di ricevibilità dei reclami, (ii) l'indicazione che i reclami sono presentati e trattati gratuitamente, (iii) una descrizione dettagliata delle modalità di presentazione dei reclami, (iv) la descrizione della procedura di trattamento dei reclami, (v) i termini previsti dal CASP in merito alla procedura di trattamento dei reclami, (vi) una breve descrizione delle modalità di registrazione e conservazione dei reclami e delle misure adottate in risposta agli stessi mediante un sistema elettronico sicuro.
- **Regolamento delegato (UE) 2025/296**, che specifica la **procedura per l'approvazione del White Paper** sulle cripto-attività. In particolare, tale Regolamento prevede che quando l'ente creditizio presenta il *White Paper* sulle cripto-attività all'autorità competente, ai fini della sua approvazione, fornisce anche un **punto di contatto al quale l'autorità competente trasmette le successive comunicazioni**. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di approvazione di un *White Paper* sulle cripto-attività, l'autorità competente ne valuta la completezza, e laddove constatati che il *White Paper* non è completo, informa l'ente creditizio delle informazioni mancanti e fissa un termine entro il quale quest'ultimo è tenuto a fornire le informazioni mancanti.



- **Regolamento delegato (UE) 2025/297**, che specifica **le condizioni per l'istituzione e il funzionamento dei collegi consultivi di vigilanza**¹. A norma dell'articolo 119, paragrafo 1, del MiCAR, l'EBA istituisce, gestisce e presiede un collegio consultivo di vigilanza per ciascun **emittente di ART significativi o di EMT significativi** (ovvero soggetti emittenti per i quali ricorrono i criteri di cui agli artt. 43 e 56 del MiCAR), fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di fungere da strumento di coordinamento delle attività di vigilanza.
- **Regolamento delegato (UE) 2025/298**, che specifica la metodologia utilizzata per stimare **il numero medio e il valore aggregato medio trimestrali delle operazioni giornaliere** (articolo 22 del MiCAR), **che sono associate a usi di un ART come mezzo di scambio in una "area monetaria unica"**. L'emittente stima il numero e il valore delle operazioni associate a usi di un ART come mezzo di scambio, deducendo dal numero e dal valore totali delle operazioni con tale token durante il trimestre pertinente molteplici elementi, quali: (i) le operazioni in cui l'ART è scambiato con fondi o altre cripto-attività con l'emittente o con un CASP, (ii) le operazioni in cui l'ART è utilizzato come garanzia reale ai fini dell'esecuzione di operazioni con strumenti finanziari, (iii) le operazioni in cui l'ART è utilizzato per regolare un contratto derivato.
- **Regolamento delegato (UE) 2025/299**, che tratta **la continuità e la regolarità della prestazione dei servizi** per le cripto-attività da parte di CASP. In particolare, nel fornire i loro servizi, i CASP possono utilizzare un registro distribuito sul quale non esercitano alcun controllo, compreso un registro distribuito senza autorizzazione; in tal caso potrebbero non essere in grado di garantire la regolarità e la **continuità dei loro servizi** in presenza di perturbazioni causate da problemi inerenti al funzionamento di tali registri distribuiti. Al fine di attenuare la volatilità del mercato che può incidere negativamente sui clienti colpiti da tali perturbazioni, la politica di **continuità operativa dei CASP** dovrebbe **prevedere misure per una comunicazione tempestiva con i clienti e altri portatori di interessi esterni**, che includa informazioni essenziali e tempestive per i clienti in merito a tali perturbazioni, compresi **aggiornamenti sullo stato delle stesse**, fino alla risoluzione della perturbazione e alla ripresa dei servizi.

I richiamati Regolamenti entreranno in vigore il **ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea**.

Link al Regolamento delegato 2025/292: [clicca qui](#)

Link al Regolamento delegato 2025/293: [clicca qui](#)

¹ Il collegio, ai sensi del Regolamento MiCAR è composto da: l'EBA; l'ESMA; la BCE; le autorità competenti dello Stato membro d'origine in cui è stabilito l'emittente di ART significativo o di EMT significativo; le autorità competenti dei CASP, degli enti creditizi o delle imprese di investimento più rilevanti che garantiscono la custodia delle attività di riserva conformemente all'articolo 37 o dei fondi ricevuti in cambio dei token di moneta elettronica significativi; se del caso, le autorità competenti delle piattaforme di negoziazione più rilevanti per le cripto-attività che ammettono alla negoziazione ART significativi o EMT significativi; le autorità competenti dei prestatori di servizi di pagamento più rilevanti che prestano servizi di pagamento in relazione ai token di moneta elettronica significativi; se del caso, le autorità competenti dei CASP più rilevanti che prestano custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti in relazione agli ART significativi o ai EMT significativi; se l'emittente di ART significativo è stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l'euro, o se nell'ART significativo figura una valuta ufficiale diversa dall'euro, la banca centrale di tale Stato membro; se l'emittente di EMT significativo è stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l'euro, o se nell'EMT significativo figura una valuta ufficiale diversa dall'euro, la banca centrale di tale Stato membro; le autorità competenti degli Stati membri in cui l'ART o l'EMT è utilizzato su vasta scala, su loro richiesta; le autorità di vigilanza pertinenti di paesi terzi con i quali l'EBA ha concluso accordi amministrativi.



Link al Regolamento delegato 2025/294: [clicca qui](#)

Link al Regolamento delegato 2025/296: [clicca qui](#)

Link al Regolamento delegato 2025/297: [clicca qui](#)

Link al Regolamento delegato 2025/298: [clicca qui](#)

Link al Regolamento delegato 2025/299: [clicca qui](#)

Consob. Richiamo di attenzione per l'adeguamento agli obblighi in materia di finanza sostenibile da parte dei gestori di OICR

Consob ha pubblicato un "Richiamo di attenzione" sull'inclusione dei fattori ESG nel processo decisionale dei fondi d'investimento (OICR) e sulla trasparenza informativa a livello di prodotto² da parte dei gestori.

Il documento risulta complementare rispetto al recente richiamo di attenzione della Consob (n. 1/24 del 25 luglio 2024) sull'adeguamento dei fondi agli obblighi in materia di finanza sostenibile nella prestazione dei servizi di investimento.

L'obiettivo del richiamo è accompagnare l'industria nella corretta applicazione delle disposizioni esistenti, nell'ambito del *framework* normativo afferente alla c.d. "finanza sostenibile", fornendo riferimenti per la declinazione delle stesse anche alla luce delle iniziative dell'ESMA tese a favorire la convergenza della vigilanza.

L'esperienza sin qui maturata dalla Consob ha consentito di individuare alcuni elementi-cardine della normativa oggetto del richiamo nonché alcune *good e poor practices* con riferimento all'informativa precontrattuale e periodica a livello di prodotto e all'integrazione dei fattori ESG nel processo decisionale.

In particolare, l'Autorità richiama l'attenzione degli operatori su molteplici temi:

- quanto alla trasparenza di sostenibilità ai sensi della *Sustainable Finance Disclosure Regulation* (SFDR) con riguardo all'informativa a livello di prodotto:
 - individuazione chiara e circoscritta delle caratteristiche promosse e/o degli obiettivi perseguiti: l'uso di espressioni generiche quali "*il prodotto persegue obiettivi ambientali/sociali*" dovrebbe essere evitato;
 - individuazione di uno o più indicatori funzionali alla valutazione di ciascuna delle caratteristiche promosse/obiettivi perseguiti;
 - rappresentazione (anche in termini sintetici) dell'approccio di valutazione adottato per la verifica del principio del DNSH (e delle clausole di salvaguardia);
 - rappresentazione dell'informativa sulla strategia e sulla verifica della *good governance* che risulti adeguatamente sostanziata con il riferimento, ad esempio, all'indicazione (sintetica) dei *negative screening*, dei criteri di selezione in positivo, nonché degli obiettivi gestionali definiti in termini di *ESG risk* o *ESG rating* a livello di emittente e di portafoglio;

² Gestione collettiva e servizio di gestione di portafogli.



- con riguardo alla verifica della *good governance*, una chiara rappresentazione che tale verifica concerne tutti gli investimenti del portafoglio (e non esclusivamente la porzione di investimenti volta a promuovere caratteristiche ambientali/sociali ovvero investimenti sostenibili);
- per quanto riguarda i prodotti ex art. 9, che i *benchmark* eventualmente designati siano basati su metodologie e criteri di natura “sostenibile” nell’ottica di assicurare la coerenza tra la connotazione del prodotto e il relativo parametro di riferimento.
- quanto al *template* sull’informativa periodica:
 - rappresentazione del valore assunto *ex post* da ciascuno degli indicatori individuati *ex ante*, per misurare il livello di conseguimento di ciascuna caratteristica promossa/obiettivo perseguito;
 - in relazione al principio del DNSH, una rendicontazione del rispetto o meno dei criteri quali/quantitativi alla base della valutazione degli indicatori di impatto avverso.
- quanto all’inclusione dei fattori ESG nel processo decisionale per la gestione degli OICR:
 - previsione di efficaci modalità di monitoraggio del rispetto delle liste di esclusione, nonché alla previsione di una tempistica di revisione delle liste, tale da consentire che le stesse risultino costantemente aggiornate rispetto all’evoluzione dell’operatività delle imprese *target*;
 - definizione di criteri per la selezione degli investimenti (e.g., soglie di accettabilità per l’investimento, metriche e indicatori) che risultino efficaci al fine dell’identificazione delle iniziative imprenditoriali che, dal punto di vista dei parametri ESG, siano effettivamente virtuose o al momento dell’investimento o in una prospettiva evolutiva. Tali criteri dovranno essere tali da consentire che le scelte di investimento costituiscano la risultante della valutazione delle singole società *target*, sulla base di informazioni che consentano una adeguata conoscenza di ciascuno dei pillar (E-S-G) e, nell’ambito di questi, dei parametri che sono rilevanti in considerazione delle caratteristiche promosse/obiettivi perseguiti;
 - definizione di una procedura oggettiva per il computo dell’indicatore, che assicuri l’equivalenza nella valutazione del fondo e in quella del *benchmark* e tale da consentire la verificabilità *ex post*, qualora la valutazione dei singoli *pillar* rilevanti, in considerazione delle connotazioni ESG del prodotto, sia integrata dall’utilizzo di un indicatore sintetico (in termini di *score/rating*/rischio ESG del portafoglio e del *benchmark*) che è computato sulla base di una metodologia interna;
 - verifica del rispetto dei criteri di selezione previamente definiti sulla base di informazioni aggiornate ed affidabili.

Link al documento: [clicca qui](#)

ALTRE NOTIZIE

EBA. Modificate le proprie *Guidelines* sulle misure di gestione dei rischi ICT e di sicurezza a seguito dell’attuazione del Regolamento DORA



L'EBA ha comunicato di aver ristretto la portata delle sue attuali Linee guida sulle misure di gestione dei rischi ICT e di sicurezza, a causa dell'applicazione di requisiti armonizzati di gestione dei rischi ICT ai sensi del Regolamento (UE) 2554/2022 (DORA).

Si ricorda che, a novembre 2019, l'EBA ha pubblicato le Linee guida sulla gestione dei rischi ICT e per la sicurezza (EBA/GL/2019/04). Tali *Guidelines* stabiliscono requisiti per gli istituti di credito, le imprese di investimento e i PSP in materia di mitigazione e gestione dei loro rischi ICT e per la sicurezza e mirano a garantire un approccio coerente e solido in tutto il mercato unico.

Tuttavia, anche il Regolamento DORA ha introdotto requisiti armonizzati sulla gestione del rischio ICT che si applicano alle entità finanziarie nei settori bancario, titoli/mercati, assicurativo e pensionistico.

Pertanto, per evitare duplicazioni di requisiti e per fornire chiarezza giuridica al mercato, l'EBA ha modificato le sue Linee guida sul tema. In particolare, l'Autorità europea ha ridotto:

- l'ambito di applicazione delle Linee guida solo a quelli coperti dal Regolamento DORA, vale a dire istituti di credito, istituti di pagamento, fornitori di servizi di informazione sui conti, istituti di pagamento esentati e istituti di moneta elettronica esentati; e
- l'ambito di applicazione delle Linee guida ai requisiti relativi alla gestione delle relazioni degli utenti dei servizi di pagamento in relazione alla fornitura di servizi di pagamento.

I requisiti di sicurezza e gestione del rischio operativo ai sensi della direttiva sui servizi di pagamento (PSD2), applicabili da marzo 2018, continuano ad applicarsi ad altri tipi di fornitori di servizi di pagamento (PSP), come gli istituti di giroconto postale e le cooperative di credito, che non sono coperti da DORA.

Le Linee guida modificate entreranno in vigore entro **due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte**.

Link al documento: [clicca qui](#)

Banca d'Italia. Pubblicate le istruzioni operative relative alle valutazioni in materia di sicurezza ICT ai sensi del Regolamento DORA

Banca d'Italia ha pubblicato le **istruzioni operative** relative alle **valutazioni**, in ambito **DORA**, richieste a banche e intermediari.

Con la Comunicazione al mercato dello scorso 23 dicembre in materia di sicurezza ICT, le entità finanziarie sono state invitate a valutare il proprio posizionamento rispetto ai requisiti introdotti dal Regolamento (UE) 2022/2554 sulla resilienza operativa digitale (DORA) e ad effettuare un'autovalutazione del proprio sistema di gestione dei rischi ICT.

Per agevolare le entità finanziarie nella conduzione di tale analisi e, al contempo, favorire la comparabilità delle risposte, Banca d'Italia ha fornito il modello da utilizzare, che andrà compilato:

- dalla capogruppo dei gruppi bancari e dalle banche individuali (escluse le banche significative);
- dalle imprese di investimento;
- dai gestori;
- dagli istituti di pagamento;
- dagli istituti di moneta elettronica;



NEWSLETTER

- dagli emittenti di token collegati ad attività (ART);
- dai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP);
- dai fornitori di servizi di *crowdfunding*.

Le valutazioni dovranno essere condotte con il coinvolgimento delle funzioni di controllo di secondo e terzo livello, approvate dall'organo di amministrazione e accompagnate da una lettera, firmata dal legale rappresentante dell'entità finanziaria.

Tali documenti andranno inviati entro il **30 aprile 2025**.

Link al documento: [clicca qui](#)



MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it	Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it	
TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.it	
BUSTO ARSIZIO	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	

